ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE FRODI SULLE CARTE DI PAGAMENTO

Art. 2

Dati che alimentano l'archivio informatizzato

L'archivio informatizzato e' alimentato da:

a) dati identificativi dei punti vendita o del luogo di prestazione di un servizio e dei legali rappresentanti degli esercizi commerciali o del prestatore del servizio nei cui confronti e' stato esercitato il diritto di revoca della convenzione che regola la negoziazione delle carte di pagamento per motivi di sicurezza o per condotte fraudolente denunciate all'autorita' giudiziaria; (3)

b) dati identificativi degli eventuali contratti di rinnovo della convenzione stipulati con gli esercenti di cui alla lettera a);

c) dati identificativi delle transazioni non riconosciute dai titolari delle carte di pagamento ovvero dagli stessi denunciate all'autorita' giudiziaria;

d) dati identificativi relativi agli sportelli automatici fraudolentemente manomessi.

Versione in vigore dal 4 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento
Estremi	Legge 17 agosto 2005, n. 166
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2005

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3) Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-sistema-di-prevenzione-delle-frodi-sulle-carte-di/art-2-dati-che-alimentano-l-archivio-informatizzato

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it